



COMUNE DI ROCCARAINOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

**REGOLAMENTO PER L'USO E LA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI E RICREATIVI COMUNALI**

Ottobre 2009

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare alla Amministrazione comunale o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi e ricreativi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Istituti Scolastici, etc) o da terzi.

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

La struttura alla quale compete la gestione degli interventi di cui al presente Regolamento corrisponde al Servizio Manutenzione del Patrimonio.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi e ricreativi sono:

- a) Campo di calcio "S. Vario" sito alla Via Terra di Sopra;
- b) Palestra adiacente l'Istituto comprensivo "Morelli e Silvati" sita alla Via S. Nicola;
- c) Campo di calcetto e campo polivalente sito alla Via Sasso;
- d) Campo di calcio ad otto sito alla Via E. Berlinguer;
- e) Palestra dell'Istituto comprensivo "Morelli e Silvati" sita al Rione Fellino;
- f) Immobile ed area adiacente (Rifugio) sito alla Via Veccio.
- g) Parco Pubblico sito al Rione Fellino

Gli inserimenti di nuovi impianti avverranno con ulteriore provvedimento della Giunta comunale.

ART. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Gli impianti sportivi comunali e gli impianti ricreativi sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive e ricreative definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- l'attività sportiva per le scuole;
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi affiliati alle Federazioni sportive riconosciute dal CONI;
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.
-

ART. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE

Sono competenti in materia di impianti sportivi e ricreativi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- i Responsabili dei Servizi.

ART. 6 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spetta al Consiglio Comunale la nomina di una commissione di controllo che abbia il compito di verificare periodicamente la correttezza dell'uso e la efficienza delle gestioni degli impianti sportivi. Tale Commissione deve prevedere tra i suoi componenti, oltre al Sindaco, o suo delegato, con funzioni di Presidente, n. 3 Consiglieri Comunali, di cui n. 2 di maggioranza e n.1 di minoranza nonché l'Assessore allo Sport. Il Responsabile del Servizio Manutenzione del Patrimonio sarà di supporto alla commissione.

ART. 7 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

Spetta alla Giunta Comunale:

- a) la individuazione degli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli affidatari per la gestione degli impianti sportivi e ricreativi;
- b) la determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi e ricreativi da parte di soggetti terzi nonché il loro aggiornamento annuale.

ART. 8 - COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Spetta ai Responsabili dei Servizi:

- predisporre sulla base degli indirizzi indicati dalla Giunta comunale, il Bando per la selezione del gestore degli impianti sportivi e ricreativi e/o del singolo impianto sportivo e ricreativo;
- effettuare la procedura di gara;
- stipulare le convenzioni con i gestori degli impianti sportivi e ricreativi, in caso di gestione indiretta;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Comunale.

ART. 9 - FORME DI GESTIONE

Gli impianti sportivi e ricreativi di cui all'art. 3 possono essere gestiti:

- a) direttamente dall'Amministrazione comunale;

- b) mediante affidamento in gestione a soggetti terzi.

ART. 10 – GESTIONE DIRETTA

Qualora l'impianto sportivo e/o ricreativo comunale sia gestito direttamente dal Comune, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta al Funzionario competente entro il 30 giugno di ogni anno, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa.

Le domande pervenute oltre la scadenza di cui al precedente comma verranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario di utilizzo e accolte in quanto compatibili con esso.

Il Responsabile del Servizio competente, esaminate le domande, assegna con provvedimento di concessione gli spazi a disposizione nei vari impianti sportivi comunali con indicati i giorni, il monte ore e le fasce orarie di utilizzo per ciascun soggetto.

La richiesta di eventuali variazioni temporanee deve pervenire con almeno quindici giorni di anticipo.

I concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, i concessionari possono consentire l'uso anche parziale degli impianti a terzi.

I concessionari devono provvedere all'individuazione ed alla nomina di un proprio responsabile della sicurezza.

ART. 11 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AI SOGGETTI UTILIZZATORI

L'Amministrazione comunale per l'assegnazione degli spazi negli impianti sportivi terrà conto dei seguenti criteri di priorità elencati nell'ordine:

- a) società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive e discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
- b) enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- c) federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
- d) associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- e) consorzi, cooperative, società ed associazioni tra i soggetti di cui sopra costituite nei modi di legge purché senza scopo di lucro.
- f) Privati o gruppi non costituiti in società.

L'Amministrazione comunale potrà anche affidare l'impianto sportivo a più società o gruppi sportivi previa sottoscrizione di apposita convenzione disciplinante compiutamente i rapporti tra gli stessi in ordine alle fasce orarie di utilizzo dell'impianto, partecipazione alle spese di manutenzione ordinaria ed a tutte le altre anche se qui non analiticamente riportate.

ART. 12 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE

Qualora l'Amministrazione comunale, con apposita delibera di Giunta Comunale, esprima la volontà di affidare a terzi la gestione dei propri impianti sportivi e ricreativi, il Responsabile del Servizio competente provvede all'approvazione di un apposito bando e capitolato di selezione, da rendere noto mediante pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune o nelle ulteriori forme eventualmente previste dalla normativa vigente.

Nel bando di selezione sono specificati modalità e termini entro i quali società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e/o sociale e ricreativa, federazioni sportive nazionali interessate, cooperative dovranno presentare i progetti di gestione, nonché i criteri di valutazione adottati ed il punteggio massimo attribuito per ciascuno di essi.

Dovrà dare priorità a società e/o cooperative ed associazioni sportive regolarmente costituite e con sede legale nel Comune di Roccarainola

Nel bando deve essere indicata, oltre al canone richiesto, la durata dell'affidamento in gestione che non può superare il limite massimo di quattro anni.

All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, il gestore dell'impianto potrà attivare esercizi di somministrazione alimenti e bevande. Tali servizi potranno essere anche affidati a terzi nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative di legge. L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti. Il gestore si obbliga a tenere sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

Il 10% delle entrate derivanti dall'attività di pubblicità, manifestazioni promozionali, spettacoli autonomamente organizzati dovrà essere versato nelle casse comunali.

ART. 13 – SOGGETTI AFFIDATARI

Sono soggetti affidatari:

- società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive e discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
- enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
- associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- consorzi, cooperative, società ed associazioni tra i soggetti di cui sopra costituite nei modi di legge purché senza scopo di lucro.

Nel caso in cui alla procedura non partecipino soggetti di cui al comma precedente, di seguito chiamati "soggetti sociali" è possibile affidare gli impianti a soggetti diversi, di seguito chiamati "soggetti economici", con gli stessi obblighi.

ART. 14 - OFFERTA

L'offerta dovrà essere costituita da un progetto di gestione sportiva e/o ricreativa dell'impianto, sulla base dei principi espressi nei successivi articoli.

Nel caso di soggetti economici i parametri di valutazione dell'offerta saranno diversi.

ART. 15 – VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Per le offerte presentate il criterio di valutazione terrà conto prioritariamente del valore del progetto di gestione sportiva e sociale e/o ricreativa (massimo 60 punti) presentato dai partecipanti alla selezione.

A parità di punteggio ottenuto sarà tenuto conto della migliore offerta economica. Nel caso in cui l'offerta economica sia uguale, sarà tenuto conto

- Associazioni e/o cooperative aventi sede legale in Roccarainola (fino ad un massimo di punti 20)
- Il piano delle attività e della promozione sportiva (fino ad un massimo di punti 20)
- Il piano gestionale organizzativo (fino ad un massimo di 10 punti)
- Il piano delle eventuali migliorie all'impianto (fino ad un massimo di 10 punti)

ART. 16 - CONVENZIONE

In seguito all'individuazione del soggetto affidatario, l'Amministrazione comunale stipula con il legale rappresentante dello stesso una convenzione avente ad oggetto la gestione dell'impianto sportivo la cui bozza è approvata e pubblicata unitamente al bando di selezione.

La convenzione stabilisce le modalità di uso dell'impianto sportivo e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione.

Entrambe le parti sono vincolate al contenuto della convenzione e sono responsabili di ogni eventuale inadempimento degli obblighi indicati nella stessa.

ART. 17 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario della gestione deve ottemperare ai seguenti obblighi:

- gestire l'impianto conformemente al progetto di gestione ed alla convenzione;
- garantire l'utilizzo dell'impianto a tutti i cittadini, compatibilmente con la capacità di ricezione dello stesso;
- non operare alcuna subconcessione, totale o parziale, della gestione a favore di terzi;
- garantire l'imparzialità nel permetterne l'utilizzo ad associazioni sportive, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni che ne facciano richiesta;
- praticare quote agevolate per quegli utenti che l'Amministrazione potrà indicare;
- consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole.
- le Associazioni sportive aventi sede in Roccarainola dovranno avere delle tariffe agevolate.
- rispettare le norme vigenti in materia sportiva, fiscale, tributaria, di sicurezza sportiva, sui luoghi di lavoro e di tutela dei lavoratori.

La mancata osservanza di quanto sopra può costituire motivo di revoca immediata della concessione senza che il concessionario abbia niente a che pretendere a titolo di rimborso, indennizzo o quant'altro.

ART. 18 – ACCESSO AGLI IMPIANTI

L'accesso agli impianti è garantito dal gestore ed è riservato, in via prioritaria, a società ed associazioni sportive regolarmente costituite e con sede legale nel Comune di Roccarainola, tenendo conto, se necessario, dei medesimi criteri individuati nei casi di gestione diretta degli impianti da parte del Comune.

I soggetti interessati all'utilizzo dell'impianto, devono farne richiesta in forma scritta al gestore e quest'ultimo provvederà alla assegnazione degli spazi.

Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni o gruppi spontanei di persone, sia che abbiano o meno la residenza nel Comune di Roccarainola, previa verifica della disponibilità dell'impianto.

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici oltre che ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti degli impianti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti stessi, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale.

A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Un responsabile, nominato dall'utente, deve essere sempre presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al gestore la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è, inoltre, tassativamente vietato:

- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
- effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni metereologiche senza autorizzazione del gestore (cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo);
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una

- specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

ART. 19 – ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

ART. 20 – SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Il gestore ha l'onere di controllare gli accessi e vigilare sul corretto utilizzo dell'impianto, di tutte le pertinenze e del materiale in dotazione ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento pregiudizievole per il buon mantenimento della struttura o per lo svolgimento delle attività, informandone tempestivamente l'Amministrazione comunale.

Ogni onere relativo alla sorveglianza ed alla custodia è a carico del gestore che risponde delle eventuali omissioni.

ART. 21 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il gestore è tenuto a stipulare polizza assicurativa per gli eventuali danni all'impianto o alle pertinenze di esso nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Copia delle suddette polizze verrà fornita all'Amministrazione comunale

ART. 22 – PULIZIA

Il gestore garantisce la pulizia, l'ordine ed il decoro dei locali e delle pertinenze dell'impianto, sostenendo i costi del personale utilizzato.

ART. 23 – ONERI DI MANUTENZIONE

Sono a carico del gestore le spese per la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, mentre le spese per straordinaria manutenzione restano a carico dell'Amministrazione comunale.

Al gestore è fatto divieto di compiere opere di manutenzione straordinaria o migliorie strutturali se non previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

I concessionari parteciperanno alle spese di gestione degli impianti nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

Il 10% delle entrate derivanti dall'attività di pubblicità, manifestazioni promozionali, spettacoli autonomamente organizzati dovrà essere versato nelle casse comunali.

ART. 24 – DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

La durata, invece, della concessione in gestione degli impianti sportivi è determinata in anni 4 (quattro).

ART. 25 - RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ART. 26 - SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla Amministrazione comunale e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc., quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopradescritti l'Amministrazione comunale e/o l'Istituto scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto dai concessionari d'uso.

ART. 27 - REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso degli impianti sportivi nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, il Responsabile del Servizio competente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 28 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi, etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

ART. 29 - AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

ART. 30 - DETERMINAZIONE TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate dalla Giunta Comunale e che devono essere esposte in un luogo ben visibile al pubblico all'interno della struttura.

Le tariffe dovranno obbligatoriamente prevedere delle agevolazioni per i residenti nel Comune di Roccarainola.

ART. 31 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso.

Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare ricevuta da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.

Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulla base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.

Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria o cauzione.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti

una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART.32 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole elementari e medie.

ART. 33 - RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- Al T.U.E.L. approvato con D.Lgs del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- Alla L.517/77 e 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- Alla L.23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- Alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- Alla L.n.91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardante i soggetti che svolgono attività sportive;
- Alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- Alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- Alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento.

-

ART. 34 - NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Regolamento inerenti alla gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite.

E' facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.